

Art. 5
Ravvedimento

1. E' causa di impedimento del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato e i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
2. Non è invece di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento quando interessa annualità diverse o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente
3. **In caso di mancato pagamento del tributo, in tutto o in parte, entro i limiti temporali stabiliti dai commi successivi, la misura delle sanzioni è stabilita dalle norme di legge in vigore.**
4. In caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, del tributo dovuto, risultante dalla dichiarazione regolarmente presentata, la sanzione prevista dalle specifiche disposizioni di legge è ridotta:
 - a) ad **un quinto del minimo (6%)** se, oltre 1 anno dall'omissione o dall'errore e, comunque, prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, viene versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare sull'importo del tributo o sulla differenza. (ravvedimento lungo)
5. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione e omesso versamento del tributo**, la sanzione è ridotta:
 - a) ad **un quinto del minimo (20%)** se, oltre il termine stabilito di 90 giorni, ma prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, viene presentata la dichiarazione e viene versato il tributo o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare sull'importo del tributo o sulla differenza. (ravvedimento lungo)
6. Nell'ipotesi di violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione comporta la presentazione, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, di una dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa, al fine di sanare le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
7. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione del pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione in occasione del ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza dovuta ovvero corregge l'irregolarità commessa entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

* * *

" La misura delle sanzioni riportate in questo articolo sono quelle stabilite dal Comune per il cosiddetto "ravvedimento lungo", per le sanzioni in caso di ravvedimento entro i termini di legge e fino all'anno della commissione dell'errore o del mancato versamento, è necessario consultare la normativa in vigore, da ultimo, il D. Lgs. n. 156 del 24.09.2015 e rivolgersi al Servizio Tributi".